N. R.G.E. 80 -1 / 2023

TRIBUNALE di BIELLA

Il G.E.

letto il ricorso in opposizione *ex* artt. 617, 615 e 591 ter c.p.c. dep. in data odierna dalla parte debitrice esecutata con l'avv. Visciano, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione anche "*inaudita altera parte*";

considerato che *parte opponente* ha innanzitutto dato atto di avere proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza, emessa in sede di reclamo da questo Tribunale, con il quale è stata confermata la sospensione dell'esecuzione disposta con precedente provvedimento di questo GE in data 4.7.2024;

considerato che *parte opponente* ha sollecitato nuovamente una dichiarazione di estinzione della procedura per violazione del termine *ex* art. 557 c.p.c., contestando sul punto l'interpretazione fornita dal Tribunale, anche nella composizione quale giudice del reclamo, e invocando peraltro l'applicazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione *ex* art. 363 bis c.p.c. "*su tutto ciò che riguarda la regolarità dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e della tempestività dei relativi depositi*";

considerato che *parte opponente* ha sollecitato infine una pronuncia di riduzione del pignoramento *ex* art. 496 c.p.c. per essere il valore del compendio pignorato "*di gran lunga superiore alle pretese creditorie azionate*";

ritenuto che appaia in primo luogo necessario sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione, rilevabile *ex officio*, circa la possibile tardività dell'opposizione proposta, sia se intesa come opposizione agli atti esecutivi, in quanto depositata oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dal giorno 7.10.2024 nel quale è stata comunicata alle parti l'ordinanza di vendita *ex* artt. 569, terzo comma e 591 bis c.p.c., sia se intesa come opposizione all'esecuzione *ex* art. 615, secondo comma, c.p.c., prevedendo infatti tale ultima disposizione che "*nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su*

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: MIGLIORE EMANUELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1c075adfc6a76f54

fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile";

ritenuto che, in relazione alla censura circa il mancato rispetto del termine *ex* art. 557 c.p.c., sia necessario richiamare in questa sede il contenuto del precedente provvedimento di questo GE in data 4.7.2024, confermato in sede di reclamo, e tutte le ragioni ivi meglio espresse, impregiudicata comunque ogni diversa valutazione all'esito del contraddittorio;

ritenuto che sia comunque necessario sottoporre al contraddittorio delle parti l'ulteriore questione circa la possibile incidenza di un eventuale pronunciamento sul punto della Suprema Corte, che risulta essere stata adita dall'odierna opponente avverso la pronuncia di questo Tribunale in sede di reclamo, tale da assumere i caratteri di un "*fatto sopravvenuto*", rilevante ai fini della tempestività dell'opposizione *ex* art. 615, secondo comma, c.p.c.;

ritenuto che debbano infine essere invitate le parti creditrici a formulare osservazioni in ordine all'istanza *ex* art. 496 c.p.c., proposta da parte debitrice esecutata, prevedendo tale disposizione che la riduzione del pignoramento è infatti emessa "*sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti*";

ritenuto che, per tutte le ragioni svolte, possa disporsi la sospensione delle attività finalizzate alla vendita del compendio staggito, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Visto quanto sopra, dispone la sospensione delle attività finalizzate alla vendita del compendio staggito;

FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del **24.2.2025, ore 10.45**, assegnando al ricorrente termine perentorio sino al 7.2.2025 per la notifica del ricorso e del presente decreto a tutte le parti del procedimento esecutivo e termine sino al 17.2.2025 alle parti opposte per il deposito di memorie.

Si comunichi con urgenza alle parti e agli ausiliari.

Biella, 31/01/2025

Il G.E.
(dott. Emanuele Migliore)

Firmato Da: MIGLIORE EMANUELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1c075adfc6a76f54

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009